



# Relazione Annuale ADR

The European

Agreement concerning the International carriage of

Dangerous Goods by

Road

1.8.3

Anno: 2019

Consulente: Verdi Luigi

Data: 07/03/2020

Rev.: 3.0

Consulente ADRDataRev.Pag.Verdi Luigi07/03/20203.01/1

2021

# **Indice**

## Riferimenti normativi

- 1. Premessa
- 2. Dati impresa
  - 2.1. Impresa
  - 2.2. Consulente Sicurezza
  - 2.3. Prescrizioni documento
  - 2.4. Attività dell'impresa inerenti le merci pericolose
- 3. Merci pericolose
- 4. Veicoli
- 5. Imballaggi ADR
- 6. Personale impiegato in mansioni ADR
- 7. Registro formazione operatori
- 8. Descrizione prassi e procedure
- 9. Controlli documentali/prassi e procedure
- 10. Incidenti/emergenze/sanzioni
- 11. Gestione e verifica prassi e procedure
  - 11.1. Tabella gestione prassi e procedure
- 12. Note finali
- 13. Firme
  - 13.1. Dati Consulente
  - 13.2. Relazione
  - 13.3. Consegna
  - 13.4. Note di consegna

# **Matrice Revisioni**

Rev.	Data	Oggetto	Consulente
1	28/02/20	Relazione annuale	Verdi Luigi
2	07/03/20	Relazione annuale	Verdi Luigi
3	07/03/20	Relazione annuale	Verdi Luigi

Consulente ADRDataRev.Pag.Verdi Luigi07/03/20203.01/47

## Riferimenti normativi

ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road Update: 2019

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose.

(GU L 260/13 del 30.9.2008)

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose. (GU n.58 del 11-03-2010)

#### **ADR 1.8.3**

- 1. Introduzione
- 1.8.3. Consulente per la sicurezza
- 1.8.3.1. Ogni impresa, le cui attività comprendono la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, o le operazioni connesse d'imballaggio, carico, riempimento o scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati "consulenti", incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.
- 1.8.3.2. Le autorità competenti degli Stati membri possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
- a) le cui attività riguardano quantità limitate, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5; ovvero
- b) che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.
- 1.8.3.3. Sotto la responsabilità del capo dell'impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle normative applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza.
- Le sue funzioni, da adattare alle attività dell'impresa, sono in particolare le seguenti:
- verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
- consigliare l'impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose;
- provvedere a redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente ad un'autorità pubblica locale, sulle attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali.
- I compiti del consulente comprendono, inoltre, in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività in questione dell'impresa:
- le procedure volte a far rispettare le norme in materia d'identificazione delle merci pericolose trasportate;
- le prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
- le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di una formazione adeguata, anche sulle modifiche relative alla regolamentazione, e la registrazione di tale formazione;
- l'applicazione di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- l'analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- l'attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d'incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
- a presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri operatori;
- la verifica che il personale interessato alla spedizione di merci pericolose, o dell'imballaggio, del riempimento, del carico o dello scarico di tali merci, disponga di procedure operative e d'istruzioni dettagliate;

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	2/47

- I 'introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o all'imballaggio, al riempimento, al carico o scarico di tali merci;
- l'attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle regolamentazioni;
- l'attuazione di procedure di verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alle operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico e scarico;
- l'esistenza del piano di sicurezza previsto al 1.10.3.2.

1.8.3.6. Quando, nel corso di un trasporto o di un'operazione d'imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico effettuati dall'impresa interessata, si sia verificato un incidente che abbia arrecato danni alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente provvede alla redazione di una relazione d'incidente destinata alla direzione dell'impresa, o, se del caso, ad un'autorità pubblica locale, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili allo scopo. Tale relazione non può sostituire le relazioni redatte dalla direzione dell'impresa che potrebbero essere richieste ai sensi d'altre regolamentazioni internazionali o nazionali.

## Immagini allegate





Figura 1

Figura 2

Consulente ADRDataRev.Pag.Verdi Luigi07/03/20203.03/47

## 1. Premessa

La presente Relazione Annuale 2019 è redatta ai sensi dell'Art. 11 co. 5 del D.Lqs. 35/2010.

La Relazione annuale 2019 è stata elaborata sulla base delle informazioni ricevute dall'azienda.

Le informazioni riportate, inerenti la sicurezza, possono essere ritenute valide, nel rispetto delle Prassi e Procedure e Relazione Iniziale RAI/2020-0, documenti trasmessi via PEC in data 02.01.2020.

Non sono state ricevute, per altro, nell'anno 2019, da parte dell'Impresa, informazioni inerenti la sicurezza, tali da richiedere modifiche alle Prassi e Procedure trasmesse.

Si fa presente che la relazione annuale 2019, viene trasmessa in modo congiunto, per i periodi di propria competenza, da:

Dott. M. Rossi - Consulente dal 01.01.2019 al 02.12.2019 Dott. L. Verdi - Consulente dal 03.12.2019 al 31.12.2019 (subentro/attuale)

Il Capo dell'Impresa e i Soggetti delegati della stessa sono destinatari della presente relazione e delle informazioni riportate.

#### NB

Nella presente Relazione, è da intendersi come "Impresa" l'Azienda Gialli S.p.A. e come operatori riportati (caricatore, scaricatore, imballatore, riempitore), il personale della medesima.

## D.Lgs. 35/2010

٠..

Art. 11 Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose

- 1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR, RID, ADN.
- 2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.
- 3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.
- 4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN.
- 5. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l'attività dell'impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonche' per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione e' successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed e' consegnata al legale rappresentante dell'impresa.
- 6. Il legale rappresentante conserva le relazioni di cui al comma 5 per cinque anni.

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	4/47

- 7. La relazione di incidente redatta dal consulente ai sensi dell'ADR, RID, ADN e' trasmessa entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'incidente medesimo al legale rappresentante dell'impresa e per il tramite degli uffici periferici del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero dell'interno Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
- 8. Il certificato di formazione professionale di cui all'ADR, RID, ADN e' rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito del superamento dell'esame di cui al comma 9.
- 9. L'esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto si svolge secondo le modalità previste dal capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell' ADN.
- 10.Con provvedimento dell'amministrazione sono dettate le disposizioni applicative relative agli esami di cui al comma 9, con particolare riferimento a quelli relativi ai consulenti di imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, ai sensi del capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell'ADN.
- 11. Con provvedimento dell'amministrazione e' individuato il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti e la durata della nomina stessa.
- 12. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
- 13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle tariffe posti a carico dei candidati all'esame di primo rilascio, aggiornamento per l'integrazione ed aggiornamento quinquennale, nonche' per il rilascio del relativo certificato di formazione professionale, per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 11 e per i compensi di cui al comma 12, sulla base della copertura dei costi effettivi del servizio prestato.

L'importo delle tariffe di cui al presente comma e' rideterminato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ogni due anni. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al primo periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività previste dal presente articolo. Nelle more dell'adozione del decreto tariffe di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 settembre 2000, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000.

- 14. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
- 15. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle merci pericolose per vie navigabili interne si applicano a decorrere dal 1º luglio 2011.

## 1.8.3 Consulente per la sicurezza

## 1.8.3.1.

Ogni impresa, le cui attività comprendono la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, o le operazioni connesse d'imballaggio, carico, riempimento o scarico [16], designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati "consulenti", incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	5/47

#### 1.8.3.2.

Le autorità competenti degli Stati membri possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

- a) le cui attività riguardano quantità limitate, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5; ovvero
- b) che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

#### 1.8.3.3.

Sotto la responsabilità del capo dell'impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle normative applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza. Le sue funzioni, da adattare alle attività dell'impresa, sono in particolare le sequenti:

- verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
- consigliare l'impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose;
- provvedere a redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente ad un'autorità pubblica locale, sulle attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali.

I compiti del consulente comprendono, inoltre, in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività in questione dell'impresa:

- le procedure volte a far rispettare le norme in materia d'identificazione delle merci pericolose trasportate;
- le prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di gualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
- le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di una formazione adeguata [11], anche sulle modifiche relative alla regolamentazione, e la registrazione di tale formazione;
- l'applicazione di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- l'analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- l'attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d'incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
- la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri operatori;
- la verifica che il personale interessato alla spedizione di merci pericolose, o dell'imballaggio, del riempimento, del carico o dello scarico di tali merci, disponga di procedure operative e d'istruzioni dettagliate;
- l'introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o all'imballaggio, al riempimento, al carico o scarico di tali merci;
- l'attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle regolamentazioni;
- l'attuazione di procedure di verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alle operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico e scarico;
- l'esistenza del piano di sicurezza previsto al 1.10.3.2.

## 1.8.3.4.

La funzione di consulente può essere svolta anche dal capo dell'impresa, da una persona che svolge altre mansioni nell'impresa o da una persona non appartenente a quest'ultima, purché l'interessato sia effettivamente in grado di svolgere i compiti di consulente.

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	6/47

#### 1.8.3.5.

Ogni impresa interessata comunica, se ne è richiesta, all'autorità competente o all'organismo all'uopo designato da ciascuno Stato membro, l'identità del proprio consulente.

#### 1.8.3.6

Quando, nel corso di un trasporto o di un'operazione d'imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico effettuati dall'impresa interessata, si sia verificato un incidente che abbia arrecato danni alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente provvede alla redazione di una relazione d'incidente destinata alla direzione dell'impresa, o, se del caso, ad un'autorità pubblica locale, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili allo scopo. Tale relazione non può sostituire le relazioni redatte dalla direzione dell'impresa che potrebbero essere richieste ai sensi d'altre regolamentazioni internazionali o nazionali.

## 1.8.3.7.

Il consulente deve essere titolare di un certificato di formazione professionale valido per il trasporto per strada. Tale certificato è rilasciato dall'autorità competente o dall'organismo all'uopo designato da ciascuno Stato membro.

## ADR 1.8.5.

## Notifica degli eventi che coinvolgono merci pericolose

#### 1.8.5.1.

In caso di incidente o evento imprevisto grave durante il carico, il riempimento, il trasporto o lo scarico di merci pericolose sul territorio di una Parte contraente, il caricatore, il riempitore, il trasportatore e il destinatario, devono rispettivamente assicurarsi che un rapporto redatto secondo il modello prescritto al 1.8.5.4 sia presentato all'autorità competente della Parte contraente interessata entro un mese dalla data dell'evento.

## 1.8.5.2.

(Riservato).

#### 1.8.5.3.

C'è un obbligo di rapporto in conformità alla 1.8.5.1 quando merci pericolose si sono rovesciate o se vi è un rischio imminente di perdita del prodotto, o se si sono registrati danni personali, materiali o all'ambiente o se le autorità sono intervenute e uno o più dei criteri che seguono sono soddisfatti:

Vi è danno personale quando le ferite, ed eventualmente la morte, sono direttamente connesse alle merci pericolose trasportate e/o le ferite:

- a) necessitano di un trattamento medico intensivo;
- b) richiedono un soggiorno ospedaliero di almeno una giornata;
- c) comportano un'incapacità al lavoro per almeno tre giorni consecutivi.

Vi è "perdita di prodotto", quando si sono sparse delle merci pericolose:

- a) delle categorie di trasporto 0 o 1 in quantità uguale o superiore a 50 kg o 50 l;
- b) della categoria di trasporto 2 in quantità uguale o superiore a 333 kg o 333 l; o
- c) delle categorie di trasporto 3 o 4 in quantità uquale o superiore a 1000 kg o 1000 l.

Il criterio della perdita del prodotto si applica anche se vi è stato un rischio imminente di perdita di prodotto nelle quantità summenzionate. Come regola generale, questa condizione è considerata soddisfatta se, in rapporto a danni strutturali, l'involucro di contenimento non consiglia di proseguire il trasporto o se, per ogni altra ragione, non è più assicurato un sufficiente livello di sicurezza (per esempio in ragione della deformazione delle cisterne o dei contenitori, del ribaltamento di una cisterna o della presenza di un incendio nelle immediate vicinanze).

Se sono coinvolte merci pericolose della classe 6.2, l'obbligo di redigere il rapporto scatta indipendentemente dalle quantità.

In un evento che coinvolge materiali radioattivi, i criteri di perdita del prodotto sono i seguenti:

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	7/47

- a) qualsiasi liberazione di materia radioattiva all'esterno dei colli;
- b) esposizione che comporti un superamento dei limiti fissati nei regolamenti rivolti alla protezione dei lavoratori e del pubblico contro le radiazioni ionizzanti (Tabella II della Serie Sicurezza n. 115 dell'AIEA "Norme fondamentali internazionali di protezione contro le radiazioni ionizzanti e di sicurezza delle sorgenti di irraggiamento");
- c) che vi sia motivo di pensare che vi sia stata una diminuzione sensibile di una qualsiasi funzione garantita da un collo sul piano della sicurezza (tenuta, protezione, protezione termica o criticità) che ha reso l'imballaggio non più idoneo a proseguire il trasporto senza misure di sicurezza supplementari.

## NOTA:

Vedere le prescrizioni della 7.5.11 CV33 per le spedizioni non consegnabili.

Vi è un "danno materiale o danno all'ambiente" quando c'è stato spargimento di merci pericolose, indipendentemente dalla quantità, e il danno stimato supera i 50.000 Euro. Non si deve tenere conto, a questi fini, dei danni subiti da ciascun mezzo di trasporto direttamente coinvolto contenente merci pericolose o dall'infrastruttura modale.

Vi è "intervento dell'autorità" quando, nel quadro di eventi che coinvolgono merci pericolose, vi è intervento diretto delle autorità o dei servizi di emergenza che hanno proceduto all'allontanamento delle persone o alla chiusura delle strade destinate alla pubblica circolazione (strade/rotaie) per un periodo di almeno tre ore in rapporto al danno presentato dalle merci pericolose.

In caso di necessità, l'autorità competente può richiedere informazioni supplementari.

1.8.5.4. Modello di rapporto relativo ad eventi sopravvenuti durante il trasporto di merci pericolose

## Immagini allegate





Figura 1.1

Figura 1.2

 Consulente ADR
 Data
 Rev.
 Pag.

 Verdi Luigi
 07/03/2020
 3.0
 8/47

2021

# 2. Dati impresa

## 2.1. Impresa

Nome impresa	Gialli S.p.A.
Indirizzo	Via Tullio Ramengo, 27 15121 Alessandria, Italy
Capo dell'impresa	Mario Gialli
MTCT Competente	Alessandria / Torino
Impresa soggetta a Security ADR 1.10.3	NO

## 2.2. Consulente Sicurezza

Nome e cognome	Verdi Luigi
Indirizzo	Sede legale: Via A. De Curtis 28 /(c/o Certifico Srl) 06135 Perugia (PG) - Italy
Esterno/interno impresa	Esterno
CFP n./rilasciato da	C777777/MTCT Milano
Data rilascio CFP	11/10/2019

# 2.3. Prescrizioni documento

Esercizio dal/al	Da 01/12/2019 a 31/12/2019
Conservazione da parte della direzione dell'impresa almeno fino a	28/02/2025
Consegna alla direzione dell'impresa	07/03/2020
Per conoscenza da parte della direzione dell'impresa	Ing. Roberto Rossi

 Consulente ADR
 Data
 Rev.
 Pag.

 Verdi Luigi
 07/03/2020
 3.0
 9/47

## 2.4. Attività dell'impresa inerenti le merci pericolose

L'Impresa effettua la spedizione di merci pericolose ADR e rifiuti classificati ADR in **colli/rinfusa/cisterna** di cui alle Classi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (effettive, nell'anno 2019 solo 2,3, 6.1, 8, 9).

## Operazioni di spedizione

L'elenco di merci spedite è stato redatto considerando il trasporto in colli di quantità anche piccole di merci e, pertanto, potrebbe non essere esaustivo.

La classificazione dei rifiuti ADR spediti è effettuata con un interscambio di informazioni tra l'Impresa e il Consulente tramite Procedura e Schede denominate E-SGRM.

La Procedura prevede che l'impresa informi il Consulente ADR del rifiuto da trasportare con la compilazione e invio, per la parte di sua competenza, della Scheda E-SGRM, allegando a corredo analisi rifiuti, campionamenti, altre informazioni dello stesso, il Consulente, tramite queste informazioni, effettua la classificazione del rifiuto in ADR o meno, secondo ADR 2.1.3 e ricorrendo a metodi cautelativi.

Il Consulente invia all'Impresa la Scheda E-SGRM completata delle informazioni di classificazione ADR e quanto previsto per la procedura di spedizione, carico, trasporto.

#### **Destinatario**

L'Impresa riceve materie ADR e si configura come Destinatario.

## D.Lgs. 35/2010

Art. 11 c. 2

L'Impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.

## ADR 1.4.2.1 Speditore

## 1.4.2.1.1.

Lo speditore di merci pericolose ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell'ADR.

Nell'ambito del 1.4.1 deve in particolare:

- a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
- b) fornire al trasportatore informazioni e dati in modo tracciabile, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3;
- c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall'ADR;
- d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
- e) assicurarsi che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna), o i veicoli, contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, rechino delle etichette e dei marchi conformemente al capitolo 5.3 e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	10/47

#### 1.4.2.1.2.

Nel caso in cui lo speditore faccia ricorso ai servizi d'altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle disposizioni dell'ADR. Egli può tuttavia, nel caso del 1.4.2.1.1 a), b), c) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

## 1.4.2.1.3.

Quando lo speditore agisce per un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei suoi obblighi.

## 1.4.2.2. Trasportatore

#### 1.4.2.2.1.

Nell'ambito del 1.4.1, se del caso, il trasportatore, deve in particolare:

- a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
- b) assicurarsi che tutte le informazioni prescritte nell'ADR riguardanti le merci pericolose da trasportare siano state trasmesse dallo speditore prima del trasporto, che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell'unità di trasporto o, in caso di utilizzo di tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio di dati informatizzati (EDI), che i dati siano disponibili durante il trasporto in modo almeno equivalente a quello della documentazione cartacea;
- c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, che non manchi di dispositivi di equipaggiamento, ecc.;
- d) assicurarsi che il termine previsto per la prossima prova per i veicoli cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stato superato;

NOTA: Le cisterne, i veicoli-batteria ed i CGEM possono comunque essere trasportati dopo la scadenza di tale termine nelle condizioni previste dal 4.1.6.10 in caso di veicoli-batteria e CGEM contenenti recipienti a pressione come elementi), 4.2.4.4, 4.3.2.3.7, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 o 6.7.4.14.6.

- e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;
- f) assicurarsi che siano apposte le etichette, marchi e pannelli arancioni prescritti per i veicoli al capitolo 5.3;
- g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nell'ADR per l'unità di trasporto, l'equipaggio e alcune classi si trovino a bordo dell'unità di trasporto .

Ciò deve essere fatto, se del caso, sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d'accompagnamento, mediante un esame visivo del veicolo o dei contenitori e, se del caso, del carico.

## 1.4.2.2.2.

Il trasportatore può tuttavia, nel caso del 1.4.2.2.1 a), b), e) ed f), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

Nel caso del 1.4.2.2.1 c), confidare sulle attestazioni del "certificato di carico del contenitore o del veicolo" fornito conformemente al 5.4.2.

#### 1.4.2.2.3.

Se il trasportatore constata, secondo 1.4.2.2.1, un'infrazione alle disposizioni dell'ADR non deve inoltrare la spedizione fino alla sua messa in conformità.

## 1.4.2.2.4.

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	11/47

Se durante il trasporto è constatata un'infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione deve essere fermata il più presto possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e all'arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione.

Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la messa in conformità della spedizione. La/le autorità competenti interessate per il resto del percorso possono concedere un'autorizzazione per il proseguimento del trasporto.

Se la richiesta conformità non può essere ristabilita o se non è stata concessa un'autorizzazione per il resto del percorso, la/le autorità competenti assicureranno al trasportatore l'assistenza amministrativa necessaria. Ciò vale anche nel caso in cui il trasportatore faccia presente a questa/queste autorità che non gli è stato segnalato dallo speditore il carattere pericoloso delle merci presentate al trasporto e che egli vorrebbe, in virtù del diritto applicabile in particolare al contratto di trasporto, scaricarle, distruggerle o renderle innocue.

## 1.4.2.2.5. (Riservato)

#### 1.4.2.2.6.

Il trasportatore deve mettere le istruzioni scritte come previsto nell'ADR a disposizione dell'equipaggio del veicolo.

#### 1.4.2.3. Destinatario

#### 1.4.2.3.1.

Il destinatario ha l'obbligo di non differire, senza motivi imperativi, l'accettazione della merce e di verificare, dopo lo scarico, che siano rispettate le disposizioni dell'ADR che lo riguardan.

#### 1.4.2.3.2.

Se, nel caso di un contenitore, queste verifiche evidenziano un'infrazione alle disposizioni dell'ADR, il destinatario potrà restituire il contenitore al trasportatore solo dopo la sua messa in conformità.

## 1.4.2.3.3.

Se il destinatario fa ricorso ai servizi di altri operatori (scaricatore, pulitore, stazione di decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate affinché siano rispettate le disposizioni del 1.4.2.3.1 e 1.4.2.3.2 dell'ADR.

## Immagini allegate







Consulente ADR Data Rev. Pag.

# 3. Merci pericolose

L'Impresa effettua la spedizione di merci pericolose ADR e rifiuti classificati ADR in **colli/rinfusa/cisterna** di cui alle Classi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (effettive, nell'anno 2019 solo 2,3, 6.1, 8, 9).

## Operazioni di spedizione

L'elenco di merci spedite è stato redatto considerando il trasporto in colli di quantità anche piccole di merci e, pertanto, potrebbe non essere esaustivo.

La classificazione dei rifiuti ADR spediti è effettuata con un interscambio di informazioni tra l'Impresa e il Consulente tramite Procedura e Schede denominate E-SGRM.

La Procedura prevede che l'impresa informi il Consulente ADR del rifiuto da trasportare con la compilazione e invio, per la parte di sua competenza, della Scheda E-SGRM, allegando a corredo analisi rifiuti, campionamenti, altre informazioni dello stesso, il Consulente, tramite queste informazioni, effettua la classificazione del rifiuto in ADR o meno, secondo ADR 2.1.3 e ricorrendo a metodi cautelativi.

Il Consulente invia all'Impresa la Scheda E-SGRM completata delle informazioni di classificazione ADR e quanto previsto per la procedura di spedizione, carico, trasporto.

#### **Destinatario**

L'Impresa riceve materie ADR e si configura come Destinatario.

## 2.1.3 ADR

Classificazione di materie, comprese le soluzioni e miscele (come preparati e rifiuti), non nominativamente menzionate

## 2.1.3.1.

Le materie, comprese le soluzioni e miscele, non nominativamente menzionate, devono essere classificate in funzione del loro grado di pericolo secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi. Il o i pericoli presentati da una materia devono essere determinati in base alle sue caratteristiche fisiche e chimiche e alle sue proprietà fisiologiche. Si deve tenere ugualmente conto di queste caratteristiche e proprietà quando, tenuto conto dell'esperienza, ne deriva una classificazione più severa.

## 2.1.3.2.

Una materia non nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2, e presentante un solo pericolo, deve essere classificata nella classe pertinente in una rubrica collettiva figurante nella sottosezione 2.2.x.3 della suddetta classe.

#### 2.1.3.3.

Se una soluzione o una miscela rispondente ai criteri di classificazione dell'ADR contiene solo una materia principale nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2, con una o più materie non sottoposte all'ADR o tracce di una o più materie nominativamente menzionate nella tabella A del capitolo 3.2, il numero ONU e la designazione ufficiale i trasporto della materia principale menzionata nella tabella A del capitolo 3.2 devono essere assegnati, salvo che:

- a) la soluzione o la miscela non sia specificatamente elencata nella Tabella A del capitolo 3.2;
- b) il nome e la descrizione della materia nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2 non indichino espressamente che si applicano unicamente alla materia pura;
- c) la classe, il codice di classificazione, il gruppo d'imballaggio o lo stato fisico della soluzione o della miscela non siano differenti da quelli della materia nominativamente menzionata nella tabella A del capitolo 3.2;
- d) le caratteristiche di pericolo e le proprietà della soluzione o della miscela non richiedano misure d'intervento in caso di emergenza che siano differenti da quelle della materia nominativamente menzionata nella tabella A del capitolo 3.2.

Nei casi sopraelencati, eccetto quello descritto al punto a), la soluzione o miscela deve essere

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	13/47

classificata, come materia non nominativamente menzionata, nella classe corrispondente, in una rubrica collettiva prevista nella sottosezione 2.2.x.3 della suddetta classe tenendo conto dei pericoli sussidiari eventualmente presentati, salvo che non non soddisfi i criteri di nessuna classe, nel qual caso non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR.

#### 2.1.3.4.

Le soluzioni e miscele contenenti una materia compresa in una delle rubriche citate nelle sottosezioni 2.1.3.4.1 o 2.1.3.4.2 devono essere classificate conformemente alle disposizioni delle suddette sotto sezioni.

## 2.1.3.4.1.

Le soluzioni e miscele contenenti una delle materie nominativamente menzionate qui di seguito devono sempre essere classificate nella stessa rubrica della materia che contengono, purché non presentino le caratteristiche di pericolo indicate al 2.1.3.5.3:

- Classe 3
- n. ONU 1921 PROPILENIMMINA STABILIZZATA;
- n. ONU 3064 NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA, con più del 1% ma non più del 5% di nitroglicerina.
- Classe 6.1
- n. ONU 1051 CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con meno del 3% d'acqua;
- n. ONU 1185 ETILENIMMINA STABILIZZATA;
- n. ONU 1259 NICHELTETRACARBONILE;
- n. ONU 1613 CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA (ACIDO CIANIDRICO IN SOLUZIONE ACQUOSA) contenente al massimo il 20% di cianuro d'idrogeno;
- n. ONU 1614 CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con meno del 3% d'acqua e assorbito da un materiale inerte poroso; n. ONU 1994 FERROPENTACARBONILE;
- n. ONU 2480 ISOCIANATO DI METILE;
- n. ONU 2481 ISOCIANATO DI ETILE;
- n. ONU 3294 CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ALCOLICA contenente al massimo il 45% di cianuro d'idrogeno.
- Classe 8
- n. ONU 1052 FLUORURO DI IDROGENO ANIDRO;
- n. ONU 1744 BROMO o n. ONU 1744 BROMO IN SOLUZIONE;
- n. ONU 1790 ACIDO FLUORIDRICO contenente più dell'85% di fluoruro d'idrogeno;
- n. ONU 2576 OSSIBROMURO DI FOSFORO FUSO.

#### 2.1.3.4.2.

Le soluzioni e miscele contenenti una materia compresa in una delle seguenti rubriche della classe  ${\bf q}\cdot$ 

- N. ONU 2315 POLICLORO DIFENILI LIQUIDI;
- N. ONU 3151 DIFENIL POLIALOGENATI LIQUIDI;
- N. ONU 3151 MONOMETILDIFENILMETANI ALOGENATI LIOUIDI:
- N. ONU 3151 TRIFENIL POLIALOGENATI LIQUIDI;
- N. ONU 3152 DIFENIL POLIALOGENATI SOLIDI;
- N. ONU 3152 MONOMETILDIFENILMETANI ALOGENATI SOLIDI;
- N. ONU 3152 TRIFENIL POLIALOGENATI SOLIDI; o
- N. ONU 3432 POLICLORODIFENILI SOLIDI
- devono essere sempre classificati sotto la medesima rubrica della classe 9, a condizione:
- che non contengano ulteriori componenti pericolosi diversi dai componenti del gruppo d'imballaggio III delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 o 8; e
- che non presentino le caratteristiche di pericolo indicate nella 2.1.3.5.3.

#### 2.1.3.5.

Le materie non nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, aventi più caratteristiche di pericolo, e le soluzioni o miscele rispondenti ai criteri di classificazione dell'ADR e contenenti più materie pericolose, devono essere classificate in una rubrica collettiva (cfr. 2.1.2.5) e con un gruppo d'imballaggio della classe pertinente, conformemente alle loro caratteristiche di

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	14/47

pericolo. Questa classificazione conforme alle caratteristiche di pericolo deve essere effettuata nel sequente modo:

### 2.1.3.5.1.

Le caratteristiche fisiche e chimiche e le proprietà fisiologiche devono essere determinate mediante misura o calcolo e la materia, soluzione o miscela deve essere classificata secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi.

## 2.1.3.5.2.

Se questa determinazione non è possibile senza costi o prestazioni sproporzionati (per esempio per alcuni rifiuti), la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe del componente che presenta il pericolo preponderante.

## 2.1.3.5.3.

Se le caratteristiche di pericolo della materia, soluzione o miscela rientrano in più classi o gruppi di materie qui sotto indicate, la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe o nel gruppo di materie corrispondente al pericolo preponderante nel seguente ordine di precedenza: a) Materiali della classe 7 (salvo i materiali radioattivi in colli esenti per i quali, a eccezione del n. ONU 3507 ESAFLUORURO DI URANIO, MATERIALI RADIOATTIVI, IN COLLO ESENTO, si applica la disposizione speciale 290 del capitolo 3.3 nel qual caso le altre proprietà pericolose devono essere considerate come preponderanti);

- b) Materie della classe 1;
- c) Materie della classe 2;
- d) Esplosivi liquidi desensibilizzati della classe 3;
- e) Materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati della classe 4.1;
- f) Materie piroforiche della classe 4.2;
- g) Materie della classe 5.2;
- h) Materie della classe 6.1 che soddisfano i criteri di tossicità per inalazione del gruppo d'imballaggio I (le materie che soddisfano i criteri di classificazione della classe 8 e che presentano una tossicità alla inalazione di polveri fini e nebbie (CL50) corrispondente al gruppo d'imballaggio I, ma la cui tossicità all'ingestione o all'assorbimento cutaneo corrisponda solo al gruppo d'imballaggio III o che presentano un grado di tossicità ancor minore devono essere assegnate alla classe 8);
- i) Materie infettanti della classe 6.2.

## 2.1.3.5.4.

Se le caratteristiche di pericolo della materia rientrano in più classi o gruppi di materie non citati al 2.1.3.5.3 qui sopra, la materia deve essere classificata secondo la stessa procedura, ma la classe pertinente deve essere scelta in funzione della tabella di preponderanza dei pericoli del 2.1.3.10.

## 2.1.3.5.5.

Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è del tutto conosciuta, l'assegnazione ad un numero ONU e ad un gruppo d'imballaggio conformemente al 2.1.3.5.2 può essere fondata sulle conoscenze che possiede lo speditore del rifiuto, così come su tutti i dati tecnici e i dati di sicurezza disponibili, richiesti dalla legislazione in vigore in materia di sicurezza e ambiente.

In caso di dubbio, deve essere scelto il grado di pericolo più elevato.

Se, tuttavia, sulla base delle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondono alle proprietà del gruppo d'imballaggio I, il rifiuto può essere classificato di default sotto la rubrica n.a.s. più appropriata del gruppo d'imballaggio II. Tuttavia, se è noto che il rifiuto possiede solamente proprietà pericolose per l'ambiente, esso può essere assegnato al gruppo d'imballaggio III sotto il n. ONU 3077 o 3082.

Questa procedura non può essere impiegata per i rifiuti contenenti materie descritte al 2.1.3.5.3, materie della classe 4.3, materie indicate al 2.1.3.7 o materie che non sono ammesse al trasporto conformemente al 2.2.x.2.

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	15/47

# Immagini allegate






Figura 3.1

Figura 3.2

	<u> </u>							
n.	Merci pericolose	Classe	Tipo	Mod	Quantità	U.m.	Rifiuto EER	Note
2	1006	2	C/S	С	4.732,070	m³		Materia ADR
3	1072	2	C/S	С	3.700,250	m³		Materia ADR
4	1956	2	C/S	С	66,350	m³		Materia ADR
8	1001	2	C/S	С	1,380	t		Materia ADR
9	1013	2	C/S	С	0,180	t		Materia ADR
11	1263	3	C/S	С	790,000	I		Materia ADR
12	1202	3	C/S	CN	2.182,900	t		Materia ADR
13	1790	8	C/S	CN	56,550	t		Materia ADR
13	1789	8	C/S	CN	253,430	t		Materia ADR
14	1824	8	C/S	CN	445,750	t		Materia ADR
15	1823	8	C/S	С	58,780	t		Materia ADR
16	Totale Classe 3 Liquidi infiammabili (t)	3	C/S		0,800	t		Rifiuto ADR
19	Totale Classe 8 Materie Corrosive (kg)	8	C/S		4,520	t		Rifiuto ADR
20	Totale Classe 6.1 Materie tossiche (kg)	6.1	C/S		109,110	t		Rifiuto ADR
21	Totale Classe 9 Materie ed oggetti pericolosi diversi (kg)	9	C/S		471,900	t		Rifiuto ADR

## Note

## Tipo

(T) Trasporto (C/S) Carico/Scarico (S) Spedizione

## Modalità

(C) Colli (R) Rinfusa (C) Cisterna

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	16/47

# 4. Veicoli

#### NA

Non sono utilizzati veicoli dell'Impresa per il trasporto di merci pericolose/rifiuti ADR

## Immagini allegate





Figura 4.1

Figura 4.2

n.	Tipo veicolo	Marca	Anno	Targa	Note
1	Container cisterna	Mercedes Benz	2004	AB 834 AD	
2	Veicolo batteria	Fiat Ducato	2007	CD 468 CE	

## Note

## Tipo veicolo

Veicolo cisterna Cisterna fissa Cisterna smontabile Cisterna mobile Container cisterna Veicolo batteria CGEM Container BK1 Container BK2 Container BK3 Veicolo telonato Veicolo scoperto Veicolo chiuso Container chiusi Container telonati Veicolo EX/II Veicolo EX/III Veicolo FL Veicolo AT Autocarro Motrice Rimorchio Semi-rimorchio

# 5. Imballaggi ADR

La spedizione di rifiuti ADR è effettuata in colli/rinfusa/cisterna.

Il ricevimento di materie ADR avviene in colli/cisterna.

Per la spezione/ricevimento in colli sono utilizzati Imballaggi ONU omologati adeguati alle Classi e Gruppi di Imballaggio delle merci pericolose ADR.

## Imballaggi omologati ADR

**Imballaggio**, uno o più recipienti e ogni altro elemento o materiale necessario per permettere ai recipienti di svolgere la loro funzione di contenimento e ogni altra funzione di sicurezza (cfr. anche "Grande imballaggio" e "GIR").

Packaging

**Grande imballaggio**, un imballaggio consistente in un imballaggio esterno contenente degli oggetti o degli imballaggi interni e che:

- a) è concepito per una movimentazione meccanica;
- b) ha una massa netta superiore a 400 kg o una capacità superiore a 450 litri, ma il cui volume non supera 3 m3;

Large packaging

**GIR** (a), un imballaggio trasportabile rigido o flessibile diverso da quelli specificati al capitolo 6.1: a) avente una capacità:

- i) non superiore a 3 m3, per le materie solide e liquide dei gruppi di imballaggio II e III;
- ii) non superiore a 1,5 m3, per le materie solide del gruppo di imballaggio I imballate in GIR flessibili, di plastica rigida, compositi, di cartone o di legno;
- iii) non superiore a 3 m3, per le materie solide del gruppo di imballaggio I imballate in GIR metallici;
- iv) non superiore a 3 m3, per i materiali radioattivi della classe 7;
- b) concepito per una movimentazione meccanica;
- c) che possa resistere alle sollecitazioni prodotte durante la movimentazione e il trasporto secondo quanto previsto dalle prove specificate nel capitolo 6.5;

#### NOTE

- 1. Le cisterne mobili e i contenitori-cisterna che sono conformi alle disposizioni del capitolo 6.7 o 6.8 non sono considerati come grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR).
- 2. I grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) che soddisfano le disposizioni del capitolo 6.5 non sono considerati come contenitori ai sensi dell'ADR. Intermediate bulk container (IBC)

**Imballaggio combinato**, combinazione di imballaggi destinata al trasporto, costituiti da uno o più imballaggi interni sistemati in un imballaggio esterno come prescritto a 4.1.1.5.

## NOTA:

Il termine "imballaggio interno" relativo a un imballaggio combinato non deve essere confuso con il termine "recipiente interno" relativo a un imballaggio composito.

Combinate packaging

**Imballaggio composito**, imballaggio costituito da un imballaggio esterno e un recipiente interno costruiti in maniera tale da costituire insieme un imballaggio integrato. Una volta assemblato, questo imballaggio rimane un elemento indissociabile e come tale è riempito, immagazzinato, trasportato e vuotato;

#### NOTA:

Il termine "recipiente interno" relativo a un imballaggio composito non deve essere confuso con il termine "imballaggio interno" relativo a un imballaggio combinato.

Per esempio l'elemento interno di un imballaggio composito di tipo 6HA1 (materia plastica) è un recipiente interno di tale tipo, poiché non è normalmente concepito per soddisfare una funzione di contenimento senza il suo imballaggio esterno e pertanto non si tratta dunque di un imballaggio

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	18/47

interno.

Quando un materiale è citato tra parentesi dopo il termine "imballaggio composito", si riferisce al recipiente interno.

Composite packaging

**Imballaggio di soccorso**, un imballaggio speciale nel quale sono sistemati colli di merci pericolose che sono stati danneggiati, che presentano dei difetti, che presentano perdite o non conformi, o merci pericolose che si sono rovesciate o fuoriuscite, per essere trasportate ai fini del loro recupero o eliminazione;

Salvage packaging

**Imballaggio esterno**, la protezione esterna di un imballaggio composito o di un imballaggio combinato, con i materiali assorbenti, di riempimento e ogni altro elemento necessario per contenere e proteggere i recipienti interni o gli imballaggi interni; Outer packaging

**Imballaggio intermedio**, un imballaggio sistemato tra gli imballaggi interni, o gli oggetti, e un imballaggio esterno;

Intermediate packaging

**Imballaggio interno**, un imballaggio che deve essere munito di un imballaggio esterno per il trasporto

Inner packaging

**Imballaggio metallico leggero**, un imballaggio a sezione circolare, ellittica, rettangolare o poligonale (anche conica), come pure imballaggi con la parte superiore conica o a forma di secchio, di metallo (per esempio latta), avente uno spessore delle pareti inferiore a 0,5 mm, a fondo piatto o convesso, munito di una o più aperture e non previsto dalle definizioni date per il fusto e la tanica;

Light gauge matal packaging

**Sovraimballaggio** un involucro utilizzato (nel caso dei materiali radioattivi, da uno stesso speditore) per contenere uno o più colli e farne un'unità di più facile movimentazione e stivaggio durante il trasporto.

## Esempi di sovrimballaggi:

- a) un piatto di carico, come una paletta sulla quale più colli sono sistemati o impilati e fissati mediante una striscia di plastica, una pellicola termoretraibile o stirabile o mediante altri mezzi adeguati; oppure
- b) un imballaggio esterno di protezione come una cassa o una gabbia;

Collo, il prodotto finale dell'operazione di imballaggio, costituito dall'imballaggio o dal grande imballaggio o dal GIR, con il suo contenuto, e pronto per la spedizione. Il termine include i recipienti per gas come definiti nella presente sezione, come pure gli oggetti, che per la loro dimensione, massa o configurazione, possono essere trasportati non imballati o trasportati in culle, gabbie o dispositivi di movimentazione.

Salvo per il trasporto di materiali radioattivi, il termine non si applica alle merci trasportate alla rinfusa e alle materie trasportate in cisterne;

## NOTA:

Per le materiali radioattivi, cfr. 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 e capitolo 6

## Marcatura imballaggi

Ogni imballaggio di merci pericolose, compresi IBC/GIR e Grande imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interni degli imballaggi combinati (ADR 4.1.1.3), deve recare un'iscrizione o marchio che ne attesti la conformità ad un tipo di costruzione provato ed approvato.

## Manutenzione imballaggi

Manutenzione ordinaria di un GIR flessibile, l'esecuzione di operazioni ordinarie su di un GIR flessibile in materiale plastico o in materiale tessile, quali:

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	19/47

- a) pulizia; o
- b) sostituzione di elementi non facenti parte integrante del GIR, quali rivestimenti e chiusure, con elementi conformi alle specifiche d'origine del fabbricante; a condizione che queste operazioni non compromettano la funzione di contenimento del GIR flessibile né la sua conformità al prototipo];

**Manutenzione ordinaria di un GIR rigido,** l'esecuzione di operazioni ordinarie su di un GIR metallico, un GIR in plastica rigida o un GIR composito, quali: a) pulizia;

- b) rimozione, reistallazione o sostituzione delle chiusure sui corpi (comprese le relative guarnizioni), o dell'equipaggiamento di servizio, in conformità alle specifiche originali del fabbricante, a condizione che sia verificata la tenuta del GIR; o
- c) il ripristino dell'equipaggiamento di struttura non avente direttamente una funzione di contenimento di una merce pericolosa o di mantenimento di una pressione di svuotamento, in modo tale che il GIR sia nuovamente conforme al prototipo approvato (riparazione delle maniglie o degli attacchi di sollevamento, ad esempio), a condizione che la funzione di contenimento del GIR non sia compromessa;

## 5. Procedure di spedizione

## 5.1 Disposizioni generali

#### 5.2.1. Marcatura dei colli

## 5.2.2. Etichettatura dei colli

- 6. Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi, di grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (gir), di grandi imballaggi e di cisterne
- 6.1 Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi

## 6.1.2. Codice di identificazione del tipo d'imballaggio

## Immagini allegate





Figura 5.1 Figura 5.2

n.	Tipo imballaggio	Omologazione	Anno	Note
1	Tanica in plastica con coperchio amovibile	Ø	2015	
2	Cassa in legno compensato		2018	
3	Bombola	Ø	2013	

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	20/47

#### 1.2.1 Definizioni

**Imballaggio**, uno o più recipienti e ogni altro elemento o materiale necessario per permettere ai recipienti di svolgere la loro funzione di contenimento e ogni altra funzione di sicurezza.

**Imballaggio combinato**, combinazione di imballaggi destinata al trasporto, costituita da uno o più imballaggi interni sistemati in un imballaggio esterno come prescritto a 4.1.1.5.

**NOTA**: Il termine "imballaggio interno" relativo a un imballaggio combinato non deve essere confuso con il termine "recipiente interno" relativo a un imballaggio composito.

**Imballaggio composito**, imballaggio costituito da un imballaggio esterno e un recipiente interno costruiti in maniera tale da costituire insieme un imballaggio integrato. Una volta assemblato, questo imballaggio rimane un elemento indissociabile e come tale è riempito, immagazzinato, trasportato e vuotato.

**Cassa**, imballaggio a pareti intere, rettangolari o poligonali, di metallo, di legno naturale, di legno compensato, di legno ricostituito, di cartone, di plastica o di altro materiale appropriato. Possono essere praticate piccole aperture per la manipolazione o l'apertura, o per rispondere ai criteri di classificazione, a condizione di non compromettere l'integrità dell'imballaggio durante il trasporto.

**Fusto**, imballaggio cilindrico a fondo piatto o convesso, di metallo, cartone, materia plastica, legno compensato o altro materiale appropriato. Questa definizione comprende gli imballaggi aventi altre forme, per esempio gli imballaggi a sezione circolare con la parte superiore conica o gli imballaggi a forma di secchio. Non rientrano in questa definizione i "barili di legno" e le "taniche".

**Grande imballaggio**, un imballaggio consistente in un imballaggio esterno contenente degli oggetti o degli imballaggi interni e che:

- a) concepito per una movimentazione meccanica;
- b) ha una massa netta superiore a 400 kg o un capacità superiore a 450 litri, ma il cui volume non supera 3 m3.

**Recipiente criogenico**, un recipiente a pressione trasportabile isolato termicamente per il trasporto di gas liquefatti refrigerati di capacità in acqua non superiore a 1000 litri.

**Recipiente a pressione**, termine generico relativo a una bombola, un tubo, un fusto a pressione, un recipiente criogenico chiuso, un dispositivo di stoccaggio con idruro metallico, un pacco di bombole o un recipiente a pressione di soccorso.

**Sacco**, imballaggio morbido di carta, di pellicola di materia plastica, di materia tessile, di tessuto o d'altro materiale appropriato.

**Pacco di bombole**, insieme di bombole, collegate tra loro con un tubo collettore e trasportate come un insieme indissociabile. Il contenuto totale in acqua non può superare 3000 l; per i pacchi destinati al trasporto di gas tossici della classe 2 (gruppi inizianti con la lettera T in conformità alla 2.2.2.1.3), questa capacità è ridotta a 1000 l.

Tanica, un imballaggio di metallo o di materia plastica, di sezione rettangolare o poligonale, munito di una o più aperture.

# 6. Personale impiegato in mansioni ADR

L'Impresa effettua il ricevimento di materie pericolose ADR e spedizione rifiuti classificati ADR.

Si configurano le seguenti figure di operatori ADR:

- Speditore
- Destinatario
- Caricatore
- Imballatore
- Riempitore

## 1.4.2.1 Speditore

#### 1.4.2.1.1.

Lo speditore di merci pericolose ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell'ADR.

Nell'ambito del 1.4.1 deve in particolare:

- a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
- b) fornire al trasportatore informazioni e dati in modo tracciabile, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3;
- c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall'ADR;
- d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
- e) assicurarsi che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna), o i veicoli, contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, rechino delle etichette e dei marchi conformemente al capitolo 5.3 e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.

## 1.4.2.1.2.

Nel caso in cui lo speditore faccia ricorso ai servizi d'altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle disposizioni dell'ADR. Egli può tuttavia, nel caso del 1.4.2.1.1 a), b), c) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

## 1.4.2.1.3.

Quando lo speditore agisce per un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei suoi obblighi.

## 1.4.2.2. Trasportatore

## 1.4.2.2.1.

Nell'ambito del 1.4.1, se del caso, il trasportatore, deve in particolare:

a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	22/47

- b) assicurarsi che tutte le informazioni prescritte nell'ADR riguardanti le merci pericolose da trasportare siano state trasmesse dallo speditore prima del trasporto, che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell'unità di trasporto o, in caso di utilizzo di tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio di dati informatizzati (EDI), che i dati siano disponibili durante il trasporto in modo almeno equivalente a quello della documentazione cartacea;
- c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, che non manchi di dispositivi di equipaggiamento, ecc.;
- d) assicurarsi che il termine previsto per la prossima prova per i veicoli cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stato superato;

NOTA: Le cisterne, i veicoli-batteria ed i CGEM possono comunque essere trasportati dopo la scadenza di tale termine nelle condizioni previste dal 4.1.6.10 in caso di veicoli-batteria e CGEM contenenti recipienti a pressione come elementi), 4.2.4.4, 4.3.2.3.7, [14] 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 o 6.7.4.14.6.

- e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;
- f) assicurarsi che siano apposte le etichette, marchi e pannelli arancioni prescritti per i veicoli al capitolo 5.3;
- g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nell'ADR per l'unità di trasporto, l'equipaggio e alcune classi si trovino a bordo dell'unità di trasporto .

Ciò deve essere fatto, se del caso, sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d'accompagnamento, mediante un esame visivo del veicolo o dei contenitori e, se del caso, del carico.

## 1.4.2.2.2.

Il trasportatore può tuttavia, nel caso del 1.4.2.2.1 a), b), e) ed f), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

Nel caso del 1.4.2.2.1 c), confidare sulle attestazioni del "certificato di carico del contenitore o del veicolo" fornito conformemente al 5.4.2.

## 1.4.2.2.3.

Se il trasportatore constata, secondo 1.4.2.2.1, un'infrazione alle disposizioni dell'ADR non deve inoltrare la spedizione fino alla sua messa in conformità.

#### 1.4.2.2.4.

Se durante il trasporto è constatata un'infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione deve essere fermata il più presto possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e all'arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione.

Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la messa in conformità della spedizione. La/le autorità competenti interessate per il resto del percorso possono concedere un'autorizzazione per il proseguimento del trasporto.

Se la richiesta conformità non può essere ristabilita o se non è stata concessa un'autorizzazione per il resto del percorso, la/le autorità competenti assicureranno al trasportatore l'assistenza amministrativa necessaria. Ciò vale anche nel caso in cui il trasportatore faccia presente a questa/queste autorità che non gli è stato segnalato dallo speditore il carattere pericoloso delle merci presentate al trasporto e che egli vorrebbe, in virtù del diritto applicabile in particolare al contratto di trasporto, scaricarle, distruggerle o renderle innocue.

## 1.4.2.2.5. (Riservato)

## 1.4.2.2.6.

Il trasportatore deve mettere le istruzioni scritte come previsto nell'ADR a disposizione

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	23/47

dell'equipaggio del veicolo.

## 1.4.2.3. Destinatario

#### 1.4.2.3.1.

Il destinatario ha l'obbligo di non differire, senza motivi imperativi, l'accettazione della merce e di verificare, dopo lo scarico, che siano rispettate le disposizioni dell'ADR che lo riguardano.

#### 1.4.2.3.2.

Se, nel caso di un contenitore, queste verifiche evidenziano un'infrazione alle disposizioni dell'ADR, il destinatario potrà restituire il contenitore al trasportatore solo dopo la sua messa in conformità.

#### 1.4.2.3.3.

Se il destinatario fa ricorso ai servizi di altri operatori (scaricatore, pulitore, stazione di decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate affinché siano rispettate le disposizioni del 1.4.2.3.1 e 1.4.2.3.2 dell'ADR.

## 1.4.3.1.1. Caricatore

Nell'ambito dell'1.4.1, il caricatore ha in particolare i seguenti obblighi:

- a) consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
- b) verificare, durante la consegna al trasporto di merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, se l'imballaggio è danneggiato. Egli non deve presentare al trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato, in particolare se non è più a tenuta, e se c'è perdita o possibilità di perdita della materia pericolosa, se non quando il danno è stato riparato; ciò vale anche per gli imballaggi vuoti non ripuliti;
- c) osservare le condizioni relative al carico e alla movimentazione [5];
- d) osservare le disposizioni relative alle etichette, ai marchi e alla segnaletica arancione [4] conformemente al capitolo 5.3, dopo aver caricato merci pericolose in un contenitore;
- e) osservare, quando carica i colli, i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel veicolo o nel grande contenitore, come pure le disposizioni concernenti la separazione dalle derrate alimentari, da altri oggetti di consumo o da alimenti per animali.

## 1.4.3.1.2.

Il caricatore può tuttavia, nel caso dell'1.4.3.1.1 a), d) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli siano stati messi a disposizione dagli altri operatori.

## 1.4.3.2. Imballatore

Nell'ambito dell'1.4.1, l'imballatore deve in particolare osservare:

- a) le disposizioni relative alle condizioni d'imballaggio, alle condizioni d'imballaggio in comune e
- b) quando prepara i colli ai fini del trasporto, le disposizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo sui colli.

## 1.4.3.3. Riempitore

Nell'ambito dell'1.4.1, il riempitore ha in particolare i seguenti obblighi:

- a) assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste ed i loro equipaggiamenti siano in buono stato tecnico;
- b) assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stata superata;
- c) riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne;
- d) rispettare, durante il riempimento della cisterna, le disposizioni relative alle merci pericolose in compartimenti contigui;
- e) rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento massimo ammissibile o la massa massima ammissibile del contento per litro di capacità per la materia di riempimento;
- f) verificare, dopo il riempimento della cisterna, che tutte le chiusure siano in posizione di chiusura e che non ci siano perdite;
- g) assicurarsi che nessun residuo pericoloso della materia di riempimento aderisca all'esterno delle

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	24/47

cisterne che lui stesso ha riempito;

- h) assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che le etichette, i marchi, i pannelli arancioni siano apposti conformemente al capitolo 5.3 sulle cisterne, sui veicoli e sui contenitori per il trasporto alla rinfusa;
- i) (Riservato);
- j) assicurarsi dell'applicazione delle disposizioni pertinenti del capitolo 7.3, al momento del riempimento di veicoli o contenitori con merci pericolose alla rinfusa.

## 1.4.3.7. Scaricatore

- 1.4.3.7.1. Nell'ambito del 1.4.1, lo scaricatore deve in particolare:
- a) assicurarsi che le merci corrispondano a quelle da scaricare, confrontando le informazioni fornite dal documento di trasporto con le informazioni presenti su collo, contenitore, cisterna, MEMU, CGEM o veicolo;
- b) verificare, prima e durante lo scarico, che gli imballaggi, la cisterna, il veicolo o il contenitore non siano danneggiati a tal punto da mettere in pericolo le operazioni di scarico. Se questo è il caso, assicurarsi che lo scarico non sia effettuato senza prima prendere delle misure appropriate;
- c) rispettare tutte le disposizioni applicabili alle operazioni di scarico e alla movimentazione [7];
- d) immediatamente dopo lo scarico della cisterna, del veicolo o del contenitore:
- i) rimuovere ogni residuo pericoloso che avrebbe potuto aderire all'esterno della cisterna, del veicolo o del contenitore durante lo scarico;
- ii) verificare la chiusura degli otturatori e delle aperture d'ispezione;
- e) assicurarsi che la pulizia e la decontaminazione prescritte dei veicoli e dei contenitori siano effettuate;
- f) assicurarsi che i contenitori, una volta interamente scaricati, puliti e decontaminati, non portino più le etichette, i marchi e la segnaletica arancione che sono stati apposti conformemente al capitolo 5.3.

## 1.4.3.7.2.

Se lo scaricatore fa ricorso ai servizi di altri operatori (pulitore, stazione di decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate affinché siano rispettate le disposizioni dell'ADR.

## Immagini allegate





Figura 6.1 Figura 6.2

n.	Operatore ADR	Nome / Cognome	Note
1	Destinatario	Pierluigi Bianchi	
2	Caricatore	Matteo Rossi	
3	Trasportatore	Arcibaldo Verdi	

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	25/47

#### 1.2.1 Definizioni

**Speditore**, l'impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.

**Trasportatore**, l'impresa che effettua il trasporto con o senza contratto di trasporto.

**Destinatario**, il destinatario secondo il contratto di trasporto. Se il destinatario designa un terzo conformemente alle disposizioni applicabili al contratto di trasporto, quest'ultimo è considerato come il destinatario ai sensi dell'ADR. Se il trasporto si effettua senza contratto di trasporto, l'impresa che prende in carico le merci pericolose all'arrivo deve essere considerata come destinatario.

#### Caricatore, l'impresa che:

- a) carica le merci pericolose imballate, i piccoli contenitori o le cisterne mobili in o su un veicolo o contenitore; oppure
- b) carica un contenitore, un contenitore per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un contenitore-cisterna o una cisterna mobile su un veicolo.

**Imballatore**, l'impresa che riempie le merci pericolose in imballaggi, compresi i grandi imballaggi e i GIR, e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto.

**Riempitore**, l'impresa che riempie con merci pericolose una cisterna (veicolo-cisterna, cisterna smontabile, cisterna mobile, contenitore cisterna), un veicolo-batteria, un CGEM o un veicolo, grande contenitore o piccolo contenitore per il trasporto alla rinfusa.

**Gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile**, l'impresa in nome della quale il contenitore-cisterna o la cisterna mobile è immatricolato o ammesso al traffico.

#### Scaricatore, l'impresa che:

- a) toglie un contenitore, un contenitore per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un contenitore-cisterna o una cisterna mobile da un veicolo; oppure
- b) scarica delle merci pericolose imballate, dei piccoli contenitori o delle cisterne mobili da un veicolo o da un contenitore; oppure
- c) svuota delle merci pericolose da una cisterna (veicolo-cisterna, cisterna smontabile, cisterna mobile o contenitore-cisterna) o un veicolo-batteria, una MEMU o un CGEM o un veicolo, un grande contenitore o un piccolo contenitore per il trasporto alla rinfusa o un contenitore per merci sfuse.

# 7. Registro formazione operatori

Per gestire la formazione ADR sono state effettuate delle sessioni di formazione e forniti materiali informativi alle figure interessate.

I materiali informativi soddisfano il Cap. 1.3 e 1.10 ADR.

Sono compilati appositi verbali delle sessioni di formazione effettuate.

## **ADR**

## Capitolo 1.3 - Formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose

## 1.3.1. Campo d'applicazione

Le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4, il cui campo d'attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono essere formate in modo rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose.

Le persone impiegate devono essere formate conformemente al 1.3.2 prima di assumersi delle responsabilità e possono svolgere compiti per i quali non hanno ancora ricevuto la formazione necessaria, solamente attraverso la supervisione diretta di una persona formata.

La formazione deve riguardare anche le disposizioni specifiche che si applicano alla sicurezza del trasporto di merci pericolose così come sono enunciate nel capitolo 1.10.

## NOTE

- 1. Per quanto concerne la formazione del consulente alla sicurezza, cfr. 1.8.3 invece della presente sezione.
- 2. Per quanto concerne la formazione dell'equipaggio del veicolo, cfr. il capitolo 8.2 invece della presente sezione.
- 3. Per la formazione per la classe 7, cfr. anche 1.7.2.5

## 1.3.2. Natura della formazione

La formazione deve avere il seguente contenuto, in relazione alle responsabilità e funzioni della persona interessata.

## 1.3.2.1. Formazione di base

Il personale si deve familiarizzare con le disposizioni generali delle disposizioni relative al trasporto di merci pericolose.

## 1.3.2.2. Formazione specifica

Il personale deve aver ricevuto una formazione dettagliata, direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle sue responsabilità, alle disposizioni delle regolamentazioni relative al trasporto di merci pericolose. Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporti un'operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere al corrente [1] delle disposizioni relative agli altri modi di trasporto.

### 1.3.2.3. Formazione in materia di sicurezza

Il personale deve aver ricevuto una formazione relativa ai rischi e i pericoli che presentano le merci pericolose, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o d'esposizione derivanti dal verificarsi d'incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico.

La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle procedure da seguire per la movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d'emergenza.

1.3.2.4. La formazione deve essere completata periodicamente mediante corsi di aggiornamento per tener conto dei cambiamenti intervenuti nella regolamentazione.

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	27/47

#### 1.3.3. Documentazione

Un registro di tutta la formazione ricevuta conformemente al presente capitolo deve essere conservato dal datore di lavoro e messo a disposizione del lavoratore o dell'autorità competente se lo richiedono. I registri devono essere conservati dal datore di lavoro per un periodo stabilito dall'autorità competente. I registri di tutta la formazione ricevuta devono essere verificati all'inizio di un nuovo impiego.

## Capitolo 1.10 - Disposizioni riguardanti la sicurezza

#### 1.10.2. Formazione in materia di sicurezza

#### 1.10.2.1.

La prima formazione e l'aggiornamento visti al capitolo 1.3 devono comprendere anche degli elementi di sensibilizzazione alla sicurezza. I corsi di aggiornamento sulla sicurezza non devono necessariamente essere unicamente rivolti alle modifiche regolamentari.

## 1.10.2.2.

La formazione della sensibilizzazione alla sicurezza deve vertere sulla natura dei rischi per la sicurezza, su come riconoscerli e sui metodi da utilizzare per ridurli come anche sulle misure da prendere in caso di infrazione alla sicurezza. Essa deve includere la sensibilizzazione ai piani di sicurezza eventuali tenuto conto delle responsabilità e delle funzioni di ciascuno nell'esecuzione di detti piani.

## 1.10.2.3.

Tale formazione della sensibilizzazione deve essere fornita alle persone che operano nel trasporto di merci pericolose, con corsi di aggiornamento effettuati periodicamente.

#### 1.10.2.4.

I registri di tutta la formazione ricevuta in materia di sicurezza devono essere conservati dal datore di lavoro e messi a disposizione del lavoratore o dell'autorità competente se lo richiedono. I registri devono essere conservati dal datore di lavoro per un dato periodo stabilito dall'autorità competente.

## Immagini allegate





Figura 7.1 Figura 7.2

 Consulente ADR
 Data
 Rev.
 Pag.

 Verdi Luigi
 07/03/2020
 3.0
 28/47

n.	Operatore ADR	Nome / Cognome	Contenuto formativo	Data	Durata (ore)
1	Trasportatore	Antonio Pastorino	Corso propedeutico	04/08/20	10
2	Gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile	Cesare Romano	Corso formazione	20/05/20	25

## Note

## **ADR 1.3.3 Documentazione**

Un registro di tutta la formazione ricevuta conformemente al presente capitolo deve essere conservato dal datore di lavoro e messo a disposizione del lavoratore o dell'autorità competente se lo richiedono. I registri devono essere conservati dal datore di lavoro per un periodo stabilito dall'autorità competente. I registri di tutta la formazione ricevuta devono essere verificati all'inizio di un nuovo impiego.

# 8. Descrizione prassi e procedure

Per la gestione ADR sono stati elaborati:

1. Prassi e Procedure previste per il trasporto di merci pericolose, esse sono da ritenere adeguate ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 35/2010.

Inoltre sono utilizzati:

- 2. Manuale operativo ADR con tutte le informazioni inerenti gli obblighi ADR.
- 3. Schede E-SGRM d'interscambio di informazioni ADR

Non sono necessarie modifiche procedurali, ovvero strutturali, necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonche' per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

Le Prassi e Procedure elaborate fanno parte integrante della presente Relazione.

## D.Lgs. 35/2010

. . .

- Art. 11 Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose
- 1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR, RID, ADN.
- 2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.
- 3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.
- 4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN.
- 5. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l'attività dell'impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonche' per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione e' successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed e' consegnata al legale rappresentante dell'impresa.
  [...]

## 1.8.3 Consulente per la sicurezza

## 1.8.3.1.

Ogni impresa, le cui attività comprendono la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, o le operazioni connesse d'imballaggio, carico, riempimento o scarico [16], designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati "consulenti", incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	30/47

#### 1.8.3.2.

Le autorità competenti degli Stati membri possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

- a) le cui attività riguardano quantità limitate, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5; ovvero
- b) che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

#### 1.8.3.3.

Sotto la responsabilità del capo dell'impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle normative applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza. Le sue funzioni, da adattare alle attività dell'impresa, sono in particolare le sequenti:

- verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
- consigliare l'impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose;
- provvedere a redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente ad un'autorità pubblica locale, sulle attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali.

I compiti del consulente comprendono, inoltre, in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività in questione dell'impresa:

- le procedure volte a far rispettare le norme in materia d'identificazione delle merci pericolose trasportate;
- le prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
- le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di una formazione adeguata [11], anche sulle modifiche relative alla regolamentazione, e la registrazione di tale formazione;
- l'applicazione di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- l'analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- l'attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d'incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
- la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri operatori;
- la verifica che il personale interessato alla spedizione di merci pericolose, o dell'imballaggio, del riempimento, del carico o dello scarico di tali merci, disponga di procedure operative e d'istruzioni dettagliate;
- l'introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o all'imballaggio, al riempimento, al carico o scarico di tali merci;
- l'attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle regolamentazioni;
- l'attuazione di procedure di verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alle operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico e scarico;
- l'esistenza del piano di sicurezza previsto al 1.10.3.2.

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	31/47

# Immagini allegate





Figura 8.1

Figura 8.2

# 9. Controlli documentali/prassi e procedure

Sono stati effettuati controlli documentali delle Prassi e Procedure e del Manuale Operativo ADR elaborato.

Tutte le Prassi e Procedure previste per il trasporto di merci pericolose, sono da ritenersi adeguate all'attività dell'Impresa ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 35/2010.

## D.Lqs. 35/2010

• • •

Art. 11 Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose

- 1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR, RID, ADN.
- 2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.
- 3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.
- 4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN.
- 5. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l'attività dell'impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonche' per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione e' successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed e' consegnata al legale rappresentante dell'impresa.

## 1.8.3 Consulente per la sicurezza

#### 1.8.3.1.

Ogni impresa, le cui attività comprendono la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, o le operazioni connesse d'imballaggio, carico, riempimento o scarico [16], designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati "consulenti", incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.

## 1.8.3.2.

Le autorità competenti degli Stati membri possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

- a) le cui attività riguardano quantità limitate, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5; ovvero
- b) che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni d'imballaggio, di

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	33/47

riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

#### 1.8.3.3.

Sotto la responsabilità del capo dell'impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle normative applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza. Le sue funzioni, da adattare alle attività dell'impresa, sono in particolare le sequenti:

- verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
- consigliare l'impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose;
- provvedere a redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente ad un'autorità pubblica locale, sulle attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali.

I compiti del consulente comprendono, inoltre, in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività in questione dell'impresa:

- le procedure volte a far rispettare le norme in materia d'identificazione delle merci pericolose trasportate;
- le prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
- le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di una formazione adeguata [11], anche sulle modifiche relative alla regolamentazione, e la registrazione di tale formazione;
- l'applicazione di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- l'analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- l'attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d'incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi:
- la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri operatori;
- la verifica che il personale interessato alla spedizione di merci pericolose, o dell'imballaggio, del riempimento, del carico o dello scarico di tali merci, disponga di procedure operative e d'istruzioni dettagliate;

## Immagini allegate





Figura 9.1 Figura 9.2

 Consulente ADR
 Data
 Rev.
 Pag.

 Verdi Luigi
 07/03/2020
 3.0
 34/47

Nome impresa Relazione Annuale ADR Update ADR

Gialli S.p.A. 2021

n.	Rif. Prassi/Procedura	Data	Note
1	Procedura 1	02/01/20	
2	Procedura 2	04/01/20	

# 10. Incidenti/emergenze/sanzioni

Non si sono verificati Incidenti, situazioni di emergenza o comminate Sanzioni relativamente all'ADR nell'anno 2019.

Non sono, al momento, necessarie modifiche procedurali ovvero strutturali, necessarie per l'osservanza delle norme per lo carico/scarico di merci pericolose trattate (1), nonche' per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

L'impresa deve fornire nel corso dell'anno al Consulente ADR, tempestivamente, tutte le informazioni inerenti le operazioni di carico/scarico e deve tenere traccia di tali operazioni.

(1) Merci pericolose ADR o Rifiuti classificati ADR

#### D.Lgs. 35/2010

- Art. 11 Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose
- 1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR, RID, ADN.
- 2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attivita' comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.
- 3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalita' del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.
- 4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attivita' di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN.
- 5. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l'attivita' dell'impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attivita' di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione e' successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed e' consegnata al legale rappresentante dell'impresa.
- 6. Il legale rappresentante conserva le relazioni di cui al comma 5 per cinque anni.
- 7. La relazione di incidente redatta dal consulente ai sensi dell'ADR, RID, ADN e' trasmessa entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'incidente medesimo al legale rappresentante dell'impresa e per il tramite degli uffici periferici del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero dell'interno Dipartimento dei Vigili del

dei trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

## ADR 1.8.5.

#### Notifica degli eventi che coinvolgono merci pericolose

#### 1.8.5.1.

In caso di incidente o evento imprevisto grave durante il carico, il riempimento, il trasporto o lo

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	36/47

scarico di merci pericolose sul territorio di una Parte contraente, il caricatore, il riempitore, il trasportatore e il destinatario, devono rispettivamente assicurarsi che un rapporto redatto secondo il modello prescritto al 1.8.5.4 sia presentato all'autorità competente della Parte contraente interessata entro un mese dalla data dell'evento.

# 1.8.5.2. (Riservato).

#### 1.8.5.3.

C'è un obbligo di rapporto in conformità alla 1.8.5.1 quando merci pericolose si sono rovesciate o se vi è un rischio imminente di perdita del prodotto, o se si sono registrati danni personali, materiali o all'ambiente o se le autorità sono intervenute e uno o più dei criteri che seguono sono soddisfatti:

Vi è danno personale quando le ferite, ed eventualmente la morte, sono direttamente connesse alle merci pericolose trasportate e/o le ferite:

- a) necessitano di un trattamento medico intensivo;
- b) richiedono un soggiorno ospedaliero di almeno una giornata;
- c) comportano un'incapacità al lavoro per almeno tre giorni consecutivi.

Vi è "perdita di prodotto", quando si sono sparse delle merci pericolose:

- a) delle categorie di trasporto 0 o 1 in quantità uguale o superiore a 50 kg o 50 l;
- b) della categoria di trasporto 2 in quantità uguale o superiore a 333 kg o 333 l; o
- c) delle categorie di trasporto 3 o 4 in quantità uguale o superiore a 1000 kg o 1000 l.

Il criterio della perdita del prodotto si applica anche se vi è stato un rischio imminente di perdita di prodotto nelle quantità summenzionate. Come regola generale, questa condizione è considerata soddisfatta se, in rapporto a danni strutturali, l'involucro di contenimento non consiglia di proseguire il trasporto o se, per ogni altra ragione, non è più assicurato un sufficiente livello di sicurezza (per esempio in ragione della deformazione delle cisterne o dei contenitori, del ribaltamento di una cisterna o della presenza di un incendio nelle immediate vicinanze).

Se sono coinvolte merci pericolose della classe 6.2, l'obbligo di redigere il rapporto scatta indipendentemente dalle quantità.

In un evento che coinvolge materiali radioattivi, i criteri di perdita del prodotto sono i seguenti:

- a) qualsiasi liberazione di materia radioattiva all'esterno dei colli;
- b) esposizione che comporti un superamento dei limiti fissati nei regolamenti rivolti alla protezione dei lavoratori e del pubblico contro le radiazioni ionizzanti (Tabella II della Serie Sicurezza n. 115 dell'AIEA "Norme fondamentali internazionali di protezione contro le radiazioni ionizzanti e di sicurezza delle sorgenti di irraggiamento");
- c) che vi sia motivo di pensare che vi sia stata una diminuzione sensibile di una qualsiasi funzione garantita da un collo sul piano della sicurezza (tenuta, protezione, protezione termica o criticità) che ha reso l'imballaggio non più idoneo a proseguire il trasporto senza misure di sicurezza supplementari.

#### NOTA:

Vedere le prescrizioni della 7.5.11 CV33 per le spedizioni non consegnabili.

Vi è un "danno materiale o danno all'ambiente" quando c'è stato spargimento di merci pericolose, indipendentemente dalla quantità, e il danno stimato supera i 50.000 Euro. Non si deve tenere conto, a questi fini, dei danni subiti da ciascun mezzo di trasporto direttamente coinvolto contenente merci pericolose o dall'infrastruttura modale.

Vi è "intervento dell'autorità" quando, nel quadro di eventi che coinvolgono merci pericolose, vi è intervento diretto delle autorità o dei servizi di emergenza che hanno proceduto all'allontanamento delle persone o alla chiusura delle strade destinate alla pubblica circolazione (strade/rotaie) per un periodo di almeno tre ore in rapporto al danno presentato dalle merci pericolose.

In caso di necessità, l'autorità competente può richiedere informazioni supplementari.

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	37/47

#### 1.8.5.4.

Modello di rapporto relativo ad eventi sopravvenuti durante il trasporto di merci pericolose

#### Immagini allegate






Figura 10.1

Figura 10.2

n.	Tipologia	Data	Luogo	Dinamica	Conseguenze	Relazione incidente
1	Incidente	16/07/20	SS 157, km 122	Tamponamento	Sversamento liquidi	

#### Note

#### **Tipologia**

Emergenza Incidenza Sanzione

## Relazione incidente

#### ADR 1.8.3.6

Quando, nel corso di un trasporto o di un'operazione d'imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico effettuati dall'impresa interessata, si sia verificato un incidente che abbia arrecato danni alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente provvede alla redazione di una relazione d'incidente destinata alla direzione dell'impresa, o, se del caso, ad un'autorità pubblica locale, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili allo scopo. Tale relazione non può sostituire le relazioni redatte dalla direzione dell'impresa che potrebbero essere richieste ai sensi d'altre regolamentazioni internazionali o nazionali.

#### ADR 1.8.5.1

In caso di incidente o evento imprevisto grave durante il carico, il riempimento, il trasporto o lo scarico di merci pericolose sul territorio di una Parte contraente, il caricatore, il riempitore, il trasportatore e il destinatario, devono rispettivamente assicurarsi che un rapporto redatto secondo il modello prescritto al 1.8.5.4 sia presentato all'autorità competente della Parte contraente interessata entro un mese dalla data dell'evento

#### ADR 1.8.5.3.

C'è un obbligo di rapporto in conformità alla 1.8.5.1 quando merci pericolose si sono rovesciate o se vi è un rischio imminente di perdita del prodotto, o se si sono registrati danni personali, materiali o all'ambiente o se le autorità sono intervenute e uno o più dei criteri che seguono sono soddisfatti:

Vi è danno personale quando le ferite, ed eventualmente la morte, sono direttamente connesse alle merci pericolose trasportate e/o le ferite:

- a) necessitano di un trattamento medico intensivo;
- b) richiedono un soggiorno ospedaliero di almeno una giornata;
- c) comportano un'incapacità al lavoro per almeno tre giorni consecutivi.

Vi è "perdita di prodotto", quando si sono sparse delle merci pericolose:

- a) delle categorie di trasporto 0 o 1 in quantità uguale o superiore a 50 kg o 50 l;
- b) della categoria di trasporto 2 in quantità uguale o superiore a 333 kg o 333 l; o

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	38/47

c) delle categorie di trasporto 3 o 4 in quantità uguale o superiore a 1000 kg o 1000 l.

Il criterio della perdita del prodotto si applica anche se vi è stato un rischio imminente di perdita di prodotto nelle quantità summenzionate. Come regola generale, questa condizione è considerata soddisfatta se, in rapporto a danni strutturali, l'involucro di contenimento non consiglia di proseguire il trasporto o se, per ogni altra ragione, non è più assicurato un sufficiente livello di sicurezza (per esempio in ragione della deformazione delle cisterne o dei contenitori, del ribaltamento di una cisterna o della presenza di un incendio nelle immediate vicinanze).

Se sono coinvolte merci pericolose della classe 6.2, l'obbligo di redigere il rapporto scatta indipendentemente dalle quantità.

In un evento che coinvolge materiali radioattivi. i criteri di perdita del prodotto sono i seguenti:

- a) qualsiasi liberazione di materia radioattiva all'esterno dei colli;
- b) esposizione che comporti un superamento dei limiti fissati nei regolamenti rivolti alla protezione dei lavoratori e del pubblico contro le radiazioni ionizzanti (Tabella II della Serie Sicurezza n. 115 dell'AIEA "Norme fondamentali internazionali di protezione contro le radiazioni ionizzanti e di sicurezza delle sorgenti di irraggiamento");
- c) che vi sia motivo di pensare che vi sia stata una diminuzione sensibile di una qualsiasi funzione garantita da un collo sul piano della sicurezza (tenuta, protezione, protezione termica o criticità) che ha reso l'imballaggio non più idoneo a proseguire il trasporto senza misure di sicurezza supplementari.

NOTA: Vedere le prescrizioni della 7.5.11 CV33 per le spedizioni non consegnabili.

Vi è un "danno materiale o danno all'ambiente" quando c'è stato spargimento di merci pericolose, indipendentemente dalla quantità, e il danno stimato supera i 50.000 Euro. Non si deve tenere conto, a questi fini, dei danni subiti da ciascun mezzo di trasporto direttamente coinvolto contenente merci pericolose o dall'infrastruttura modale.

Vi è "intervento dell'autorità" quando, nel quadro di eventi che coinvolgono merci pericolose, vi è intervento diretto delle autorità o dei servizi di emergenza che hanno proceduto all'allontanamento delle persone o alla chiusura delle strade destinate alla pubblica circolazione (strade/rotaie) per un periodo di almeno tre ore in rapporto al danno presentato dalle merci pericolose.

In caso di necessità, l'autorità competente può richiedere informazioni supplementari

ADR 1.8.5.4.

Modello di rapporto relativo ad eventi sopravvenuti durante il trasporto di merci pericolose

# 11. Gestione e verifica prassi e procedure

Per la gestione delle Prassi e Procedure, è effettuato un interscambio di informazioni tra l'Impresa e il Consulente ADR, tali da coprire tutti gli aspetti di sicurezza previsti.

Saranno valutate eventuali modifiche procedurali, ovvero strutturali, necessarie per l'osservanza delle norme per lo carico/scarico di merci pericolose trattate (1), nonché per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

(1) Merci pericolose ADR o Rifiuti classificati ADR

#### D.Lqs. 35/2010

. . .

- Art. 11 Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose
- 1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR, RID, ADN.
- 2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.
- 3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.
- 4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN.
- 5. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l'attività dell'impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonche' per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione e' successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed e' consegnata al legale rappresentante dell'impresa.

#### 1.8.3 Consulente per la sicurezza

#### 1.8.3.1.

Ogni impresa, le cui attività comprendono la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, o le operazioni connesse d'imballaggio, carico, riempimento o scarico [16], designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati "consulenti", incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.

#### 1.8.3.2.

Le autorità competenti degli Stati membri possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

- a) le cui attività riguardano quantità limitate, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5; ovvero
- b) che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	40/47

effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

#### 1.8.3.3.

Sotto la responsabilità del capo dell'impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle normative applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza. Le sue funzioni, da adattare alle attività dell'impresa, sono in particolare le sequenti:

- verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
- consigliare l'impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose;
- provvedere a redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente ad un'autorità pubblica locale, sulle attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali.

I compiti del consulente comprendono, inoltre, in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività in questione dell'impresa:

- le procedure volte a far rispettare le norme in materia d'identificazione delle merci pericolose trasportate;
- le prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
- le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di una formazione adeguata [11], anche sulle modifiche relative alla regolamentazione, e la registrazione di tale formazione;
- l'applicazione di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- l'analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- l'attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d'incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
- la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri operatori;
- la verifica che il personale interessato alla spedizione di merci pericolose, o dell'imballaggio, del riempimento, del carico o dello scarico di tali merci, disponga di procedure operative e d'istruzioni dettagliate;
- l'introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o all'imballaggio, al riempimento, al carico o scarico di tali merci;
- l'attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle regolamentazioni;
- l'attuazione di procedure di verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alle operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico e scarico;
- l'esistenza del piano di sicurezza previsto al 1.10.3.2.

# 11.1. Tabella gestione prassi e procedure

n.	Operazione	Prassi e procedura	Rif. Proc.	A	NA	v	NV	Modifiche prassi procedure	Data Att.	Data Ver.
01	Identificazione delle merci pericolose trasportate	Corrette procedure volte a far rispettare le norme in materia d'identificazione delle merci pericolose trasportate.		<b>V</b>		$\square$				
02	Mezzi di trasporto	Corrette prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate.								
03	Attrezzature carico/scarico	Controllo procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico.		$\square$		$\square$				
04	Formazione	Adeguata formazione dei dipendenti dell'impresa, inclusa quella concernente le modifiche normative, e la conservazione dei verbali relativi a tale formazione.		$\square$		$\square$				
05	Emergenze	Presenti procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico.		V		$\square$				
06	Emergenze	Analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico.								
07	Emergenze	Devono essere attuate di misure appropriate per evitare il ripetersi d'incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi.		V						
08	Norme ADR	Controllo delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri operatori.		<b>V</b>		<b>I</b>				
09	Trasporto/carico/s carico	Verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose,		V		V				

 Consulente ADR
 Data
 Rev.
 Pag.

 Verdi Luigi
 07/03/2020
 3.0
 42/47

		oppure del carico o dello scarico di tali merci, disponga di procedure operative e d'istruzioni dettagliate.				
10	Trasporto/carico/s carico	Necessità dell'introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose no al carico o scarico di tali merci.				
11	Trasporto/carico/s carico	Controllo procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle regolamentazioni.				
12	Trasporto/carico/s carico	Attuazione di procedure di verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alle operazioni di carico e scarico.	$\square$	$\square$		
13	Trasporto/carico/s carico	Necessità dell'esistenza del piano di security previsto al 1.10.3.2.	V	<b>V</b>		

# Note

A: Applicabile NA: Non applicabile V: Verificato NV: Non verificato

# 12. Note finali

La presente Relazione Annuale 2019 è redatta ai sensi dell'Art. 11 co. 5 del D.Lgs. 35/2010.

La Relazione annuale 2019 è stata elaborata sullla base delle informazioni ricevute dall'azienda.

Le informazioni riportate, inerenti la sicurezza, possono essere ritenute valide, nel rispetto delle Prassi e Procedure e Relazione Iniziale RAI/2020-0, documenti trasmessi via PEC in data 02.01.2020.

Non sono state ricevute, per altro, nell'anno 2019, da parte dell'Impresa, informazioni inerenti la sicurezza, tali da richiedere modifiche alle Prassi e Procedure trasmesse.

Si fa presente che la relazione annuale 2019, viene trasmessa in modo congiunto, per i periodi di propria competenza, da:

Dott. M. Rossi - Consulente dal 01.01.2019 al 02.12.2019

Dott. L. Verdi - Consulente dal 03.12.2019 al 31.12.2019 (subentro/attuale)

Il Capo dell'Impresa e i Soggetti delegati della stessa sono destinatari della presente relazione e delle informazioni riportate.

### Immagini allegate





Figura 12.1

Figura 12.2

Data: 07/03/2020

Consulente: Verdi Luigi

 Consulente ADR
 Data
 Rev.
 Pag.

 Verdi Luigi
 07/03/2020
 3.0
 44/47

2021

# 13. Firme

#### 13.1. Dati Consulente

Consulente ADR	Verdi Luigi
Data nomina	03/12/2018
Certificato N.	C7777777
Rilasciato da	MTCT Milano
In data	11/10/2019
Scadenza	11/10/2024

#### 13.2. Relazione

Tipo Relazione	Annuale
N.	RAA/2020-0008
Rev.	3.0
Data	07/03/2020

#### 13.3. Consegna

Consegnata/trasmessa in data	07/03/2020
a impresa	SI
a autorità pubblica locale	NO
a mezzo di	PEC

#### 13.4. Note di consegna

La presente Relazione annuale 2019 è stata elaborata sulla base delle informazioni ricevute dall'azienda.

Le informazioni riportate, inerenti la sicurezza, possono essere ritenute valide, nel rispetto delle Prassi e Procedure e Relazione Iniziale RAI/2020-0, documenti trasmessi via PEC in data 02.01.2020.

Non sono state ricevute, per altro, nell'anno 2019, da parte dell'Impresa, informazioni inerenti la sicurezza, tali da richiedere modifiche alle Prassi e Procedure trasmesse.

Si fa presente che la relazione annuale 2019, viene trasmessa in modo congiunto, per i periodi di propria competenza, da:

Dott. M. Rossi - Consulente dal 01.01.2019 al 02.12.2019 Dott. L. Verdi - Consulente dal 03.12.2019 al 31.12.2019 (subentro/attuale)

Il Capo dell'Impresa e i Soggetti delegati della stessa sono destinatari della presente relazione.

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	45/47

Data ricevuta: 28/02/2020

Capo dell	'impresa	Consulente ADR			

 Consulente ADR
 Data
 Rev.
 Pag.

 Verdi Luigi
 07/03/2020
 3.0
 46/47

# **Autorità**

Autorità Italiana competente ADR

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione Via G. Caraci 36 I - 00157 ROMA

# **ISPRA**

Merci Classe 7 Via V. Brancati 48 I - 00144 ROMA

Consulente ADR	Data	Rev.	Pag.
Verdi Luigi	07/03/2020	3.0	47/47